



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PARMA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	CAVANI	ITALO	Presidente
☐	FERRARIO	ANTONIO	Relatore
☐	LEONCINI BARTOLI	AMEDEO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 12
depositato il 03/10/2012

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA IPOTECAR.-ALTRO
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA CENTRO S.P.A.
difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1085/12

UDIENZA DEL

13/12/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

3/06/12

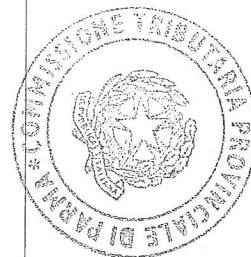
PRONUNCIATA IL:

13 DIC. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

21 GEN. 2013

Il Segretario



RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Il ricorrente , come in atti rappresentato e difeso, ricorre contro l'iscrizione ipotecaria per € 76.177,70= (per un importo a debito richiesto pari ad € 38.031,18=) eseguita da Equitalia Centro spa su immobili di proprietà siti in .

Il ricorrente segnala come la comunicazione portante l'avvenuta iscrizione ipotecaria sull'immobile racchiuda numerosi vizi ed anomalie non riportando tutti gli elementi idonei a far conoscere al contribuente il titolo sul quale si fonda la riscossione e precisamente :

- non è indicata la modalità di calcolo degli interessi
 - vi è sospetto di anatocismo nel calcolo degli interessi
 - non sono indicati gli importi originari delle imposte iscritte a ruolo
 - manca l'allegazione degli atti prodromici
 - manca l'indicazione della natura del tributo che ha originato l'ipoteca
 - ai sensi dell'art. 50 / 1° c. del DPR 602/1973 , il Concessionario può procedere alla espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 gg dalla notifica della cartella , per verificare tale termine, è necessario la produzione della cartelle con la relativa relata
- Per quanto sopra e per quanto meglio esposto nella memoria, il ricorrente chiede venga dichiarata inesistente l'iscrizione ipotecaria, con vittoria di spese ed onorari.

Equitalia Centro spa, come da propria memoria, controdeduce precisando :

- esistere difetto di parziale carenza di giurisdizione della Commissione Tributaria in quanto il provvedimento impugnato si riferisce al mancato pagamento di cartelle esattoriali riguardanti in parte debiti tributari ed in parte debiti previdenziale oltre che a violazioni del codice della strada; ne consegue quindi che la Commissione Tributaria debba dichiarare, parzialmente, l'inammissibilità del ricorso proposto per la parte relativa alle sanzioni amministrative ed ai contributi previdenziali
- risulta priva di pregio la contestazione svolta in merito alla regolarità della notifica delle cartelle esattoriali prodromiche all'iscrizione ipotecaria poiché , come si evince dai referti di notifica allegati , tutte le cartelle sono state regolarmente notificate
- la pretesa impositiva si è consolidata in quanto ogni questione relativa alle cartelle ed al merito della pretesa si è consolidato in quanto non impugnate nei termini dei 60 gg. dalla notifica delle stesse e ciò ai sensi dell'art. 21 del DLgs 546/92
- se il Giudice adito ritenga di entrare nel merito della pretesa impositiva , Equitalia dichiara di non accettare il contraddittorio stante la propria carenza di legittimazione passiva
- la notifica eseguita dall'Agente della Riscossione è pienamente regolare e tempestiva ; la maggior parte delle cartelle sono state notificate a mezzo Ufficiale della Riscossione con la



compilazione delle relate di notifica ; per le rimanenti notifiche eseguite a mezzo posta , l'Agente della Riscossione è libero di utilizzare le modalità che più ritiene adeguate tra quelle previste ex art. 26 del DPR 602/1973

--- non essere applicabile nel nostro caso il 2° c. dell'art. 50 nella parte in cui stabilisce che l'espropriazione debba essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo entro 5 giorni ; all'iscrizione ipotecaria non può essere attribuita natura diversa da quella di mezzo cautelare con finalità di garanzia e di conservazione dei beni immobili del debitore , quindi l'iscrizione ipotecaria non può realizzare alcun effetto espropriativi

--- non esistere vizi propri della comunicazione di iscrizione ipotecaria in quanto trattasi di una semplice comunicazione così pure non vi è obbligo di notifica

--- secondo giurisprudenza della Suprema Corte l'obbligo di motivazione è da ritenersi adempiuto quando la motivazione sia tale da far conoscere le ragioni del provvedimento e consentire al destinatario di poter svolgere efficacemente la propria difesa con l'impugnazione dell'atto. Per quanto sopra Equitalia chiede venga non accolto il ricorso con condanna alle spese ed onorari. La parte ricorrente con ulteriore memoria, in risposta alle controdeduzioni di Equitalia, precisa come quanto evidenziato nel proprio ricorso debba essere accolto per l'inadeguatezza delle giustificazioni esposte da Equitalia e ribadisce come sia importante la produzione delle cartelle così necessarie per determinare l'eventuale competenza della Commissione in relazione al tributo dipendente dall'atto impugnato.

OSSERVA

Il ricorso merita accoglimento.

Il ricorrente allega alla memoria del proprio ricorso la comunicazione di iscrizione ipotecaria , inviata da Equitalia Centro spa , datata 06/07/2012 ; la stessa comunica che è stata iscritta ipoteca sugli immobili di proprietà del ricorrente , come da visura allegata; la visura allegata consiste nella tabella dei rimborsi per le spese relative alle procedure esecutive, tabella indicante l'importo minimo , massimo e spese per iscrizione ipotecaria e per cancellazione , in calce a detta tabella si legge : “ alle somme allegate ed a quelle sopra indicate per scaglioni di importo, andranno aggiunti gli interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73 e decreto del D.G. del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze del 28/07/2000) , pari al dietimo giornaliero, da calcolarsi per il periodo dal giorno della stampa del riepilogo a quello del pagamento . “; risulta allegata pure l'ispezione telematica della ispezione ipotecaria riportante :

--- i beni colpiti da ipoteca (sez. B)

--- i soggetti a favore e contro (sez. C)



--- ulteriori informazioni (sez. D) elencanti i titoli che hanno originato il credito e precisamente il numero di ruolo , l'anno dello stesso nonché il codice ufficio creditore.

Poiché dall'esame di tale prospetto (sez. D) non è possibile risalire al numero della cartella ed al tipo di credito da essa vantato, deve essere quindi accolta la contestazione di parte ricorrente sulla mancata produzione ed allegazione delle cartelle di pagamento prodromiche .

Dall'esame della " sez. D " si ricava che le cartelle di pagamento, dalle quali l'iscrizione ipotecaria impugnata trae origine, sono sedici (n. 16) ; al fine di poter determinare il tributo sottostante all'atto impugnato e quindi determinare la competenza di questa Commissione, il relatore ha proceduto all'esame del " codice ufficio " , indicato dopo ogni numero di ruolo emesso, ricavando che :

a) numero sette ruoli (7) sono stati emessi per credito dovuto all'Ufficio Entrate (codice R7Y) e precisamente :

- N° ruolo /2004 + /2006 + /2006 + /2006 + /2006
+ /2006 + /2007

b) numero due ruoli (2) sono stati emessi per crediti dovuti alla C.C.I.A.A. di PR (codice CPRN10) e precisamente :

- N° ruolo 2006 + /2007

c) il rimanente numero sette ruoli (7) sono stati emessi per contributi previdenziali , abbonamento RAI , tassa automobilistica e codice della strada e precisamente :

- N° ruolo /2006 + /2007 + /2006 + /2006 + /2005 + /2005 +
/2006

Premesso quanto sopra , l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, formulata da Equitalia, non ha pregio.

L'iscrizione ipotecaria è stata impugnata per vizi suoi e non già per censure riconducibili alle cartelle sottostanti ciò che ne consente l'impugnazione autonoma avanti le Commissioni Tributarie indipendentemente dalla natura dei crediti a garanzia dei quali è stata iscritta ipoteca e ciò ai sensi dell'art. 19 del DL 546/92 così come modificato dalla Legge 248/06 e conformemente alla elaborazione giurisprudenziale in materia .

La ratio della legge è infatti quella di ricomprendere nella giurisdizione tributaria tutte quelle controversie che presentino natura " mista " di elementi tributari e non tributari, ma che il legislatore assegni ad un unico giudice allo scopo di consentire un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del privato (sentenza n. 13902 del 14-06-2007) .

E' ben noto come sia l'avviso di fermo che l'iscrizione di ipoteca siano atti prodromici alla riscossione coattiva dei crediti tributari e quindi agli stessi sono collegate le cartelle di pagamento



dalle quali traggono origine ; il non allegare le cartelle viola l'art. 3/3° c. della Legge 241/1990 e l'art. 7 /1° c. Legge 212/2000 .

Ai sensi della normativa vigente l'Agente della Riscossione è obbligato ad esibire la documentazione probatoria che nel nostro caso sono le cartelle di pagamento e ciò ai sensi dell'art. 26 / 5° c. del DPR 602/73 ; la numerosa giurisprudenza ha disposto che il non produrre l'atto prodromico provoca la nullità dell'atto ad esso collegato; è chiaro quindi che la sola produzione degli estratti di ruolo non sono sufficienti a rispettare quanto tassativamente prescritto dalla legge (art. 26 / 5° c. DPR 602/73) .

L'Agente della Riscossione sostiene di poter spedire direttamente i propri atti a mezzo del servizio postale non avvalendosi di un soggetto abilitato (Ufficiale Giudiziario ecc.) , questo Collegio non può condividere tale affermazione in quanto , vista la rivisitazione apportata all'art. 26 del DPR 602/1973 da parte dell'art. 12 del DLgs 46/1999 (che ha revocato tale facoltà) nonché la recente giurisprudenza , il vizio di notifica (sollevato dal ricorrente) , in caso di mancato rispetto delle condizioni tassative previste dall'art. 26 integra i casi di inesistenza non sanabile della notificazione stessa .

La parte ricorrente ha eccepito vizi di giuridica inesistenza e non di nullità dell'atto impugnato per cui ad Equitalia non è possibile richiamare gli art. 156 e 160 del c.p.c. in quanto essi possono essere invocati per sanare gli atti portatori di vizi di nullità ma non quelli di giuridica inesistenza come già più volte espresso in giurisprudenza (Corte di Cassazione, sez. trib. , sentenza n. 24442 del 02/10/2008) .

Il Collegio, sentite le parti e per quanto sopra esposto, ritiene fondato il ricorso proposto per cui lo accoglie dichiarando nulla l'iscrizione ipotecaria impugnata.

Ogni altra questione resta assorbita.

Sussistono giusti motivi per la compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio stante la particolarità della materia trattata .

PER QUESTI MOTIVI

--- accoglie il ricorso

--- spese compensate

Parma 13 DIC. 2012

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

